

COPIA

7/R.R./2013



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott.		Presidente
Dott.		Componente
Dott.		Componente
Dott.		Componente - relatore
Dott.		Componente

L'Ufficio centrale circoscrizionale per le elezioni politiche della circoscrizione Lombardia 3, con deliberazione assunta il 22 gennaio 2013 alle ore 12,00, con verbale chiuso alle ore 12,50, ha ricusato la lista dei candidati denominata «Moderati in Rivoluzione - Rosa Tricolore», presentata dal sig. Roberto Cheli il 21 gennaio 2013, alle ore 18,15.

La deliberazione è stata assunta sulla base del rilievo che la lista è risultata sottoscritta con firme valide da un numero di elettori - 682 - insufficiente. L'Ufficio ha altresì considerato che le sottoscrizioni depositate, a prescindere dalle irregolarità, pure rilevate, erano 745, e quindi in numero comunque ben lontano dalla soglia minima di 1.000.

L'ufficio ha infine dato atto che lo stesso giorno, alle ore 11,00, il presentatore della lista sig. Roberto Cheli aveva chiesto di ritirare la lista e la relativa documentazione.

Tale deliberazione è stata notificata a mezzo fax.

Il sig. Roberto Cheli ha quindi proposto ricorso a questo Ufficio elettorale nazionale, deducendo che la lista da lui presentata avrebbe dovuto essere ammessa ai sensi dell'art. 18-bis, secondo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, a norma del quale «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma (...)».

Nella specie, il ricorrente ha allegato la dichiarazione di collegamento ai sensi dell'art. 14-bis citato alla lista denominata "Popolo della libertà" e alla lista denominata "Lega Nord"; liste che risultavano costituite in gruppi parlamentari in entrambe le Camere, all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi, una delle quali aveva altresì conseguito un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo con contrassegno identico a quello presentato per le elezioni politiche del 2013.

A seguito del deposito del ricorso l'Ufficio centrale circoscrizionale per le elezioni politiche della circoscrizione Lombardia 3, con deliberazione assunta il 24 gennaio 2013, ha rilevato che i presentatori della lista avevano ad essa allegato un numero cospicuo, ancorché insufficiente, di sottoscrizioni, omettendo di fornire alcuna indicazione in ordine all'esistenza di un collegamento che autorizzasse la presentazione della lista anche in assenza di firme o con un numero di firme di sottoscrittori insufficiente, mentre il documento che attesterebbe il collegamento (dichiarazione in data 12 gennaio 2013, a firma del sig. Gianpiero Samorì, autenticata con atto notaio Matella in pari data), era stato depositato solo in occasione della presentazione del ricorso, perché allo stesso allegato in copia, non essendovi alcuna traccia dello stesso né nelle comunicazioni del Ministero, né nella dichiarazione di presentazione della lista, intitolata «Dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni».

Il ricorso proposto dal sig. Roberto Cheli deve essere rigettato.

La deliberazione di ricusazione della lista presentata dal Cheli è stata motivata con riferimento sia alla insufficienza delle sottoscrizioni, sia alla circostanza, documentalmente provata, che il sig. Cheli, in qualità di delegato effettivo alla presentazione della lista, «preso atto del fatto che ci sono stati palesi errori nella costruzione della documentazione di presentazione della lista "MIR-SAMORI"», ha chiesto di «ritirare la lista "MIR-SAMORI" dalla competizione e di poter ritirare la relativa documentazione».

Orbene, in relazione a tale dichiarazione di ritiro della lista, assunta dall'Ufficio centrale circoscrizionale per le elezioni politiche della circoscrizione Lombardia 3, il ricorrente non ha svolto alcuna censura, sicché, a prescindere dall'accertamento circa la ritualità e la tempestività del deposito della dichiarazione di collegamento, in ordine alla quale il ricorrente nulla ha dimostrato, la deliberazione di ricusazione risulta adeguatamente motivata con riferimento alla determinazione del presentatore di ritirare la lista e la relativa documentazione.

Il ricorso va quindi rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Si comunichi.

Così deciso in Roma il 25 gennaio 2013

I Componenti

Il Presidente

Depositato in Segreteria

oggi

25/1/13 alle ore 16,45

il presidente